

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2412 DEL 30/12/2024

DELIBERAZIONE  
del

***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: SIG. SERGIO PIANEGONDA – MODIFICA PROFILO ORARIO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE  
Anno Proposta: 2024    Numero Proposta: 2501/24

*Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin*

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale e alle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, il Regolamento aziendale sul part-time (area comparto), approvato con deliberazione n. 1491 del 12 dicembre 2018, disciplina – tra le altre ipotesi – la disponibilità di posti a part-time nel limite del dieci per cento (calcolato sul venticinque per cento del contingente ordinario), nel quale confluiscono particolari ipotesi di diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a part-time previste da disposizioni di legge (articolo 5 del regolamento) ovvero altre ipotesi di gravi situazioni connesse a esigenze di salute, familiari o di grave disagio personale (articoli 6 e 7 del regolamento), nonché le procedure e le modalità di variazione dei profili orari dei rapporti di lavoro a part-time (articolo 13 del regolamento) e le condizioni per l'eventuale rientro a tempo pieno (articolo 12 del regolamento) tenuto conto dei conseguenti riallineamenti dell'orario (articolo 9, ultimo comma, del regolamento).

Considerato che:

- è pervenuta la seguente richiesta avente ad oggetto la modifica del profilo orario del rapporto di lavoro a tempo parziale con impegno orario di diciotto ore settimanali, per la quale risulta acquisito il parere favorevole del direttore responsabile della sede di lavoro:

| <i>protocollo<br/>anno 2024</i> | <i>matricola</i> | <i>nome e cognome</i> | <i>profilo<br/>professionale</i> | <i>impegno<br/>orario<br/>attuale</i> | <i>esito</i>                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n. 104934                       | 15858            | Sergio<br>PIANEGONDA  | fisioterapista                   | 18 ore<br>settimanali                 | favorevole alla modifica<br>del profilo orario da<br>orizzontale a verticale con<br>decorrenza dal 1° gennaio<br>2025 |

Dato atto che:

- il rapporto a part-time è disciplinato da un apposito accordo individuale integrativo del contratto di lavoro;
- va precisato che la decorrenza effettiva della modifica dell'impegno orario previsto dal rispettivo rapporto di lavoro con il passaggio a un diverso impegno orario settimanale ha effetto con la stipula del relativo accordo individuale integrativo;
- dall'adozione del provvedimento non derivano oneri sul bilancio dell'Azienda, trattandosi di modifica della tipologia che non comporta variazione in aumento dell'orario di lavoro settimanale.

Viste e richiamate le seguenti disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo parziale:

- l'articolo 1, commi 56 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (con le successive modificazioni intervenute) in tema di disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- gli articoli 73 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022, che dettano le clausole di disciplina dei rapporti di lavoro a tempo parziale dei dipendenti di qualifica non dirigenziale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
- il regolamento aziendale disciplinante il rapporto di lavoro a tempo parziale (part time) del personale non dirigente di questa Azienda U.L.S.S. approvato con deliberazione n. 1491 del 12 dicembre 2018 e i rinvii in esso contenuti alla vigente normativa nazionale.

Viste e richiamate le disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo parziale non superiori al cinquanta per cento dell'orario settimanale a tempo pieno e in particolare:

- l’articolo 1, commi 56 e 58-*bis*; della citata legge n. 662 del 1996 con riguardo alle attività extra istituzionali consentite in deroga alle incompatibilità e al divieto di cumulo di impieghi previsti all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 51;
- l’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 intitolato “*Codice di comportamento*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 intitolato “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
- il regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 1121 del 17 dicembre 2014 con riguardo alle attività extra istituzionali esercitabili;
- il regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 2107 dell’11 dicembre 2023 con riguardo agli obblighi di comunicazione di eventuali interessi patrimoniali e finanziari.

Per quanto premesso il Direttore dell’Unità operativa complessa “Gestione risorse umane”, quale dirigente responsabile del procedimento, propone di provvedere la modifica del profilo orario da orizzontale a verticale del rapporto di lavoro a tempo parziale di 18/36 ore settimanali del dipendente Sergio PIANEGONDA (matricola n. 15858).

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l’attestazione in merito all’assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di autorizzare, in conformità al parere espresso dal direttore responsabile della sede di lavoro, la modifica - con decorrenza dal 1° gennaio 2025 - del profilo orario a tempo parziale da orizzontale a verticale con impegno orario di diciotto ore settimanali del dipendente Sergio PIANEGONDA (matricola n. 15858), fermi restando gli obblighi di comportamento e di comunicazione previsti in merito alle attività extra istituzionali consentite;
2. di delegare l’Unità operativa complessa “Gestione risorse umane” all’esecuzione della presente deliberazione;
3. di dare atto che dall’adozione del provvedimento non derivano oneri sul bilancio dell’Azienda, trattandosi di modifica della tipologia che non comporta variazione in aumento dell’orario di lavoro settimanale;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.